

# COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

## STATUTO

Delibera n. 28 del 27/6/2001.

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

#### *Art. 1 – Autonomia dell'Ente*

1) Il Comune di San Fermo della Battaglia è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2) Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

#### *Art. 2 – Gonfalone e stemma - Albo Pretorio*

1) Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 24 febbraio 1984 ed autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1985.

Lo stemma ed il gonfalone risultano così descritti:

Stemma: semipartito troncato: nel primo, d'azzurro, al Santuario di S. Fermo, al naturale; nel secondo, di rosso, al monumento per i Caduti della Battaglia di S. Fermo dell'anno 1859, al naturale; nel terzo, di verde, alle tre stelle di cinque raggi, d'argento, poste due, una. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: partito di bianco e di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello Stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di San Fermo della Battaglia. Le parti di metallo e di cordoni saranno argentate. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo Stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone Comunale.

3) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere autorizzati dalla Giunta Municipale.

4) Nel palazzo civico in apposito spazio destinato ad «Albo pretorio» avviene la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità l'integralità e la facilità di lettura.

6) Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### *Art.3 – Finalità*

1) Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

#### *Art.4 – Partecipazione, cooperazione, eguaglianza*

1) Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2) Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità locale.

3) Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4) Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

#### *Art.5 – Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero*

1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locale.

2) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini di San Fermo, agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4) I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti ed il concorso alle spese di gestione degli stessi sono disciplinati da apposito regolamento.

Il Comune riconosce e garantisce il diritto alla cultura con attenzione specifica al servizio di biblioteca, nello spirito della legislazione regionale in materia.

#### *Art.6 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico*

1) Il Comune nell'ambito delle proprie competenze adotta le misure necessarie a conservare difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni causa di inquinamento.

2) Tutela il patrimonio storico artistico e archeologico e ne promuove la valorizzazione, garantendone il godimento da parte della collettività.

#### *Art.7 – Tutela della salute*

1) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2) Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed altre categorie indicate nell'apposito regolamento.

#### *Art.8 – Assetto ed utilizzo del territorio*

1) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2) Promuove piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di concorrere alla risoluzione del problema abitativo.

3) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità.

4) Coordina la mobilità e la circolazione adeguandola ai bisogni della mobilità locale e di transito con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

#### *Art.9 – Sviluppo economico*

1) Il Comune coordina con apposito piano le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

#### *Art.10 – Programmazione economico-sociale e territoriale*

1) Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

2) Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3) Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

#### *Art.11 – Servizi pubblici*

1) Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate;

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione dei servizi;

d) la concessione a terzi;

e) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

## **TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

### **CAPO I**

#### *Art.12 – Gli organi del Comune - Il Consigliere Comunale*

1) Gli organi del Comune in conformità alla Legge sono: il Consiglio - la Giunta - il Sindaco.

#### *Il Consigliere Comunale*

1) Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

2) L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

3) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

#### *Art. 13 – Doveri del consigliere*

1) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2) I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, comunicato al Sindaco per iscritto, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.

3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.

#### *Art. 14 – Poteri del consigliere*

1) Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2) Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3) Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dall'apposito regolamento.

4) È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5) Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

#### *Art. 15 – Dimissioni del consigliere*

1) Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento nel quale il Sindaco le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima riunione.

2) Se il Sindaco non provvede il dimissionario può chiedere al Prefetto previa diffida per la relativa comunicazione di prendere atto delle sue dimissioni.

3) Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui ai commi precedenti.

#### *Art. 16 – Consigliere anziano*

1) È consigliere anziano il consigliere che abbia ottenuto più voti in sede di elezioni amministrative.

2) Nel caso in cui il consigliere che abbia ottenuto più voti sia stato eletto Sindaco diventa consigliere anziano colui che abbia ottenuto più voti dopo quelli ottenuti dal consigliere eletto Sindaco.

3) A parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età. Nel caso in cui anche la regola precedente non valga a definire l'anziano, varrà l'ordine di presentazione nella lista elettorale.

#### *Art. 17 – Gruppi consiliari*

1) I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento da due o più componenti e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capi gruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2) Ai gruppi consiliari saranno assicurate le documentazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni.

## **CAPO II**

### **Il Consiglio Comunale**

#### *Art.18 – Il Consiglio Comunale - Poteri*

1) Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo; esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitegli dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.

2) L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

#### *Art.19 – Prima adunanza - Convalida degli eletti*

1) La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli assessori.

2) Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

3) La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano;

4) La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5) Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto.

#### *Art.20 – Convocazione del Consiglio Comunale*

1) Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco o dal Vice Sindaco, in caso di impedimento o assenza del Sindaco, cui compete altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza e dell'ordine del giorno, salvo il caso previsto nel successivo punto 2.

2) Il Consiglio può essere convocato altresì su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali in carica che predispongono gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

3) Nel caso di cui al precedente punto 2) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio dovrà essere convocato dal Prefetto previa diffida.

4) In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con 4 un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

5) Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

#### *Art.21 – Ordine del giorno*

1) L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco o dal Vice Sindaco, in caso di impedimento o assenza del Sindaco, secondo le norme dell'apposito regolamento comunale.

#### *Art.22 – Sessioni e convocazioni*

1) L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.

2) L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza delle sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

3) Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

#### *Art.23 – Numero legale per la validità delle sedute*

1) Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

#### *Art.24 – Numero legale per la validità delle deliberazioni*

1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e nulle.

3) Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### *Art.25 – Pubblicità delle sedute*

1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### *Art.26 – Delle votazioni*

1) Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

#### *Art.27 – Commissioni consiliari permanenti*

1) Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, nelle quali tutti i gruppi sono rappresentati proporzionalmente.

2) Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3) Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

4) Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori.

5) Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6) Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

#### *Art.28 – Commissioni d'inchiesta*

1) Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2) Il Consiglio, in tali casi, istituisce una commissione speciale di inchiesta, definendo l'oggetto dell'inchiesta, determinando i principi e i criteri direttivi di azione, assegnando il tempo entro il quale deve essere depositata la relazione scritta.

Decorso inutilmente tale termine senza che sia stata disposta alcuna proroga da parte del Consiglio, la commissione è automaticamente sciolta e tutti gli atti effettuati dopo il termine assegnato sono nulli.

#### *Art.29 – Regolamento interno*

1) Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2) La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

### **CAPO III La Giunta Comunale**

#### *Art.30 – Giunta Comunale*

1) La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2) La Giunta Comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta Comunale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

#### *Art.31 – Composizione della Giunta Comunale*

1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori stabilito dal Sindaco non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti tra i cittadini aventi i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale. In ogni caso qualora il numero dei componenti della Giunta Comunale sia pari a sei almeno quattro Assessori devono essere Consiglieri Comunali. Uno degli Assessori è investito anche della carica di Vice-Sindaco.

2) I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

#### *Art.32 – Nomina della Giunta Comunale*

1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale e nominare i sostituti.

3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo statuto giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta Comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta Comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

#### *Art.33 – Funzionamento della Giunta Comunale*

1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta Comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3) Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti oltre il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

#### *Art.34 – Competenze della Giunta Comunale*

1) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera, di norma, attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107 - commi 1 e 2 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3) È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

### **CAPO IV Il Sindaco**

#### *Art.35 – Funzioni*

1) Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale e la rappresenta legalmente.

2) Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3) Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4) Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

#### *Vice Sindaco*

1) Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2) Gli assessori in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3) Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

#### **Art.36 – Competenze**

- 1) Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
  - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
  - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
  - c) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  - e) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati;
  - f) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  - g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
  - h) indice i referendum comunali secondo quanto previsto dall'art. 48 del presente Statuto;
  - i) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
  - l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie nonché i provvedimenti per resistere in giudizio;
  - m) provvede all'osservanza dei regolamenti;
  - n) rilascia attestati di notorietà pubblica;
  - o) ha la competenza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  - p) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
  - q) può trattare con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto della proposta da sottoporre all'organo competente per il provvedimento finale;
  - r) adotta ordinanze ordinarie;
  - s) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  - t) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del comune;
  - u) vista i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
  - v) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
  - z) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi.

### **TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Art.37**

1) Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la

tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.

## **CAPO I**

### **Istituti della partecipazione**

#### *Art.38 – Libere forme associative*

- 1) Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.
- 2) Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
- 3) I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

#### *Art.39 – Consultazioni*

- 1) Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali nonché i cittadini in forma singola o associata.
- 2) In occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico il Comune dovrà convocare apposite consultazioni.
- 3) Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

#### *Art.40 – Diritto di petizione e proposta*

##### *Petizioni*

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento, su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2) Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 47 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo
- 3) dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- 4) La petizione è esaminata dall'organo competente entro 40 giorni dalla presentazione.
- 5) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
- 6) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione entro 20 giorni dall'adozione.

##### *Proposte*

- 1) Il 10% dei cittadini aventi diritto al voto possono suggerire proposte per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco entro 60 giorni dal ricevimento, acquisiti i pareri (necessari) formulerà risposta scritta.
- 2) Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

#### *Art.41 – Istanze*

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 40 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione e la risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### *Art.42 – Referendum consultivo*

1) Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2) Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Sono escluse dall'esercizio del diritto iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

3) Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 35% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4) Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione tenendo presente che la stessa non potrà avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo che sono dovuti a recepimento delle indicazioni referendarie quando i voti favorevoli riportati sono superiori al 50% del corpo elettorale, purché dette indicazioni referendarie siano compatibili con le finanze comunali e con gli indirizzi generali programmati dall'amministrazione comunale.

6) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune;

7) All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione comunale dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

## **CAPO II**

### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

#### *Art.43 – Diritto di partecipazione al procedimento*

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2) Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

*Art.44 – Comunicazione dell'avvio del procedimento*

1) Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione.

### **CAPO III**

#### **Diritto di accesso e di informazione**

*Art.45 – Pubblicità` degli atti*

1) Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso agli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2) Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica e del «Bollettino Ufficiale» della Regione e copia dei regolamenti comunali, nonché copia del presente Statuto.

### **TITOLO IV**

#### **L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

### **CAPO I**

#### **L'amministrazione comunale**

*Art.46 – Principi e criteri direttivi*

1) Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili dei vari uffici o servizi.

2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3) Gli uffici comunali sono ripartiti secondo i criteri previsti da apposito regolamento.

*Art.47 – Personale*

- 1) I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
- 3) Il regolamento disciplina:
  - a) la dotazione organica del personale;
  - b) le procedure per l'assunzione del personale;
  - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) l'attribuzione al segretario comunale e ai responsabili dei vari uffici o servizi per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
  - e) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
  - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - g) gli eventuali affidamenti di incarichi ai sensi del quinto comma dell'articolo 51 della legge 142/90.
- 4) Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
- 5) Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

#### **Art.48 – Segretario Comunale**

Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni gestionali del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

- 1) Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
- 2) Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
- 3) Il Segretario comunale esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.
- 4) Roga i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa.
- 5) Presiede le commissioni di concorso, costituite e disciplinate dall'art. 53 comma 3 del presente Statuto.
- 6) Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali.
- 7) Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
- 8) Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
- 9) Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
- 10) Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso.

## **CAPO II**

#### **Art.49 – Costituzione e partecipazione**

- 1) La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad

assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2) Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3) Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4) I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

5) Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

#### *Art.50 – Vigilanza e controlli*

1) Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui al precedente articolo anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2) Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3) La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

#### *Art.51 – Personale*

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento del personale degli enti aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

## **TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

#### *Art.52 – Demanio e patrimonio*

1) Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2) I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

#### *Art.53 – Beni patrimoniali disponibili*

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### *Art.54 – Contratti*

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2) I contratti, redatti secondo le deliberazioni, che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

#### *Art.55 – Contabilità e bilancio*

1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2) Agli atti deliberativi concernenti la gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del presente Statuto.

### **TITOLO VI L'ATTIVITA' NORMATIVA**

#### *Art.56 – Ambito di applicazione dei regolamenti*

1) I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

#### *Art.57 – Procedimento di formazione dei regolamenti*

1) L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale.

2) I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che avviene dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

### **TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO**

#### *Art.58 – Modalità*

1) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2) Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

***Disposizioni Finali e Transitorie***

Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.